



*Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana  
Ufficio XI  
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia  
Sede di Prato*

**DAVANTI L'ON. TRIBUNALE di PRATO**  
**Sezione Lavoro**  
**R.G. 706/2024**  
**Giudice Dott.ssa Cristina Mancini**  
**Udienza del 16/04/2024**

**MEMORIA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA**

*per*

**II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (CF: 80185250588), in persona del legale rappresentante pro tempore, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del legale rappresentante pro tempore, UFFICIO XI AMBITO TERRITORIALE DI PRATO E PISTOIA, SEDE DI PRATO,** in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dal Dott. Sergio Scorza, funzionario per l'area amministrativa, giuridica, legale e contabile, ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., come da delega del D.G. in atti, domiciliato in Prato, Via Valentini n. 7, (si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria via e-mail all' indirizzo [usp.po@istruzione.it](mailto:usp.po@istruzione.it) oppure via PEC [usppo@postacert.istruzione.it](mailto:usppo@postacert.istruzione.it) ),

- **RESISTENTE**

*contro*

**CARDILLO GIUSEPPINA (CRDGPP81E45A509D) nata ad Avellino (AV) il 05/05/1981** rappresentata e difesa dall'Avv. Bernardino Noviello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a San Cipriano d'Aversa(CE) via A. Diana n. 45.

- **RICORRENTE**





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Il ricorrente, immesso nel ATA, da Concorso per soli titoli, Profilo professionale Collaboratore scolastico, premettendo di essere stato penalizzato nella composizione delle graduatorie ATA terza fascia ha adito l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:

- Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio civile espletato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita, con il conseguente riconoscimento di punti 6 per le graduatorie ATA;
- Condannare per l'effetto il Ministero dell'Istruzione ad attribuire al ricorrente il punteggio per il servizio civile dalla stessa svolto al pari del servizio militare svolto in costanza di nornina nelle G.I. della provincia di Prato in tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.

Con il presente atto, si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica per resistere all'avverso ricorso contestando ed eccependo le deduzioni avversarie per quanto di seguito meglio specificato.

Con il presente atto, si costituisce in giudizio l'Amministrazione Scolastica per resistere all'avverso ricorso contestando ed eccependo le deduzioni avversarie per quanto di seguito meglio specificato.

### ***1. Inammissibilità del ricorso - Controinteressati.***

In via preliminare si rileva l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto di integrità del contraddittorio. Controinteressati sono i docenti inclusi nel 2021 nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA – profilo collaboratore scolastico - valide per il triennio scolastico 2024-2027. Questi ultimi rimarrebbero privi di tutela nel caso di pronuncia giudiziale favorevole ai ricorrenti.

## **FATTO**

In data , il ricorrente presentava, ai sensi del Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 - Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027 tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico valide per il triennio Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 -





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027 ( cfr. doc. all. n. 1 ).

Da un riscontro agli atti della Istituzione Scolastica competente, il punteggio valutabile per il servizio civile, non è stato riconosciuto all'aspirante in sede di valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie III fascia personale ATA per il triennio **2024/25, 2025/26, 2026/27** poiché lo stesso non risultava inserito nei titoli di servizio che devono essere dichiarati nella domanda di inserimento della graduatoria III fascia personale ATA per il triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27 presentata dalla Sig.ra Cardillo Giuseppina. Tale mancato inserimento ha reso ovviamente impossibile procedere alla valutazione e al riconoscimento dello stesso. Da un ulteriore controllo, inoltre, lo stesso servizio non risultava dichiarato neppure nella domanda per l'inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA del precedente triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.

Si fa presente che l'unica rettifica effettuata dalla Istituzione Scolastica competente, in sede di valutazione della domanda dell'interessata è stata quella relativa a due certificazioni informatiche dichiarate in sede di domanda dalla ricorrente. Infatti, in ottemperanza a quanto riportato nelle tabelle di valutazione dei titoli relativi alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze (Allegati A/1-A/2-A/3-A/4- A/5 e A/6) del **D.M. 89 del 21 maggio 2024** ( cfr. doc. all. n. 2 ) per le certificazioni informatiche e digitali per cui si valuta un solo titolo, nello specifico è stato incluso quello più vantaggioso per l'aspirante. A seguito di tale correzione (meno 0,25 punti) il punteggio calcolato dal Sistema Ministeriale SIDI di 15,55 è stato rettificato a **15,30**.

In seguito l'Istituzione Scolastica competente ha condotto un approfondimento sulla valutazione delle domande precedenti di inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA. Da tale ricerca è emerso, innanzitutto, che sulla piattaforma ministeriale SIDI nella sezione ***"Rivalutazione punteggio precedente - Punteggio precedente, attribuito a fronte dei titoli e dei servizi dichiarati fino al 2014"*** - inserimento nelle graduatorie III fascia personale ATA per il triennio **2024/25, 2025/26, 2026/27** viene riportato dagli anni precedenti un'attribuzione di punteggio pari a **0,80**. Tuttavia, il sistema non permette di visualizzare nello specifico a cosa venga attribuito e non permette di poter operare su quella sezione. Da un'ulteriore ricerca effettuata nell'archivio cartaceo da parte dell'Istituzione Scolastica competente è stato accertato che **Sig.ra Cardillo Giuseppina aveva presentato domanda di inserimento nelle**





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

**graduatorie III fascia personale ATA presso la medesima Istituzione Scolastica competente anche per triennio 2011-2014 ( ( cfr. doc. all. n. 3 ) dove la stessa aveva dichiarato di aver effettuato Servizio Civile dal 04-09-2006 al 03-09-2007 per mesi 12 per il quale Le era stato già attribuito il punteggio di 0,60** e di aver prestato servizio come rilevatrice Istat dal 25-11-2000 al 25-03-2001 per mesi 4 con relativo punteggio di 0,20 per un totale di punti 0,80 così come indicato correttamente nell'attuale domanda nei punteggi riportati nei periodi anteriori al 2017.

Pertanto, il servizio civile anche se non specificato nel dettaglio nell'attuale domanda (triennio 2024/25, 2025/26, 2026/27) e nella domanda del triennio precedente anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24 ( cfr. doc. all. n. 4 ) **risulta essere già stato inserito e valutato nella domanda triennio 2011-2014.**

L'attuale punteggio in graduatoria della Signora Cardillo Giuseppina è comprensivo dello stesso, precisando che Le era stato attribuito per il servizio civile un punteggio di 0,60 come da indicazioni Ministeriali ed in assoluta conformità alle norme vigenti in materia.

## DIRITTO

La Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio di cui al Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 - Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027 : “ A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. **Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.** È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.” .

L'Allegato A/5 “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico” - lettera B) TITOLI DI SERVIZIO punto 6).

**Nell'allegato A/1** “Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo” alla lettera B) TITOLI DI SERVIZIO, punto 9) -per il Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, prevede il riconoscimento di punti 0,60, per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Ciò premesso, l'Amministrazione conferma la correttezza del proprio operato in quanto conforme alle disposizioni normative di cui al DM 42/2009, il cui art. 3 comma 5 stabilisce che «[...] **il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina**» (analogo il tenore del successivo DM n. 44/2011).

Detta norma regolamentare risulta essere in linea con la *ratio* ispiratrice di cui all'**art. 52 della Costituzione**, che testualmente recita che «*la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici*».

La norma in esame, pertanto, impedisce di riconoscere al “*non lavoratore*” – qual è senza dubbio il soggetto in attesa di instaurare un rapporto di lavoro – lo stesso trattamento riservato al lavoratore che, chiamato ad espletare il servizio di leva, rischierebbe per tale ragione un pregiudizio della posizione lavorativa già costituita.

Dalla norma costituzionale scaturisce, peraltro, anche l'implicita abrogazione di quelle fattispecie normative, come ad esempio l'art. 2111 c.c. (secondo cui “*La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative*”), che, pur dinanzi all'adempimento di un dovere obbligatorio *ex lege*, facevano comunque conseguire effetti pregiudizievoli per il lavoratore, come la risoluzione del contratto di lavoro nell'ipotesi civilistica richiamata.

In quest'ottica, pertanto, vanno interpretati gli interventi con cui il legislatore, negli anni successivi, ha tentato di evitare che la prestazione del servizio militare obbligatorio comportasse un pregiudizio per il lavoratore.

Si veda in proposito l'art. 84 del DPR n. 417/1974, che riconosce il servizio militare di leva, o per richiamo, o il servizio civile sostitutivo di quello di leva, resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, ma evidenziando che sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di cui al successivo art. 81, come servizio di ruolo, **solo se prestati in costanza di servizio**.

La pretesa avversaria fa leva, sostanzialmente, sull'abrogato art. 20 della L. n. 958/1986, secondo cui il «*periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*».

La tesi patrocinata dalla controparte, sostiene che quest'ultima disposizione – assieme all'articolo 485 D.Lgs. n. 297/1994 – avrebbe introdotto la valutazione del servizio militare indipendentemente dalla costanza di un rapporto di impiego.

Senonché già da una prima lettura della norma, emerge chiaramente la portata limitata della stessa: il servizio militare è infatti valutabile **solo ai fini tassativamente indicati** (inquadramento economico e trattamento





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

previdenziale) e non già – o per interpretazione estensiva o per analogia – per altri scopi (ad esempio l'attribuzione di punteggio in graduatoria, proprio come domandato dal ricorrente).

Anche l'art. 22 della legge n. 958/1986 afferma che «... *ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*».

È questo, peraltro, l'orientamento già assunto dal **Consiglio di Stato, con decisione n. 6212/2008**, che ha confermato la sentenza del TAR Puglia n. 5089/2002.

Analogamente il **TAR Sicilia con sentenza n. 1111/2001**, richiamando l'art. 7 della legge n. 565/1991 (verosimilmente da intendersi come art. 7 della legge n. 412/1991), di interpretazione autentica del menzionato art. 20 L. n. 958/1986, ha evidenziato come il servizio militare, per essere valutato, debba essere prestato non solo in data successiva al 30.01.1987, ma anche in costanza di rapporto di lavoro.

**Si deve osservare, a questo punto, che il panorama normativo è nel frattempo mutato.**

Invero, sia la legge n. 958/1986, sia l'art. 7 della legge n. 412/1991, che della prima ha fornito l'interpretazione autentica, sono stati **abrogati dall'art. 2268 comma 1 n. 840 del Codice dell'ordinamento militare** (D.Lgs. 66/2010, in vigore dal 9.10.2010).

In particolare, l'art. **2050 del Codice dell'ordinamento militare** deve ritenersi pienamente applicabile anche nella fattispecie in esame.

L'articolo in questione (rubricato *Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici*) dispone quanto segue: “1. *I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*

2. **Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.**

3. *Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.*

L'assunto secondo cui nella presente causa non si discute di concorsi pubblici, bensì della selezione ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'insegnamento”, non appare condivisibile.







*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Si tratta infatti – prima di tutto – di **lettura formalistica** che non tiene conto della più generale volontà del legislatore che la disposizione evidentemente esprime – peraltro in piena continuità con le precedenti fonti normative sopra richiamate e nel frattempo abrogate – di valorizzare soltanto il servizio militare (o sostitutivo) svolto **in costanza di rapporto di lavoro**.

Ciò in quanto solo in quel caso l'obbligo incide effettivamente sulla posizione lavorativa e richiede, pertanto, una doverosa compensazione (o equiparazione) in ossequio al richiamato disposto costituzionale.

In secondo luogo, occorre rilevare che, pur non sostituendo il concorso pubblico, e perciò non rientrando i relativi contenziosi nella competenza del giudice amministrativo, le procedure di cui si tratta risultano di fatto finalizzate all'assunzione in un impiego pubblico e pertanto soggette alle relative norme.

Le graduatorie in questione, pur coinvolgendo diritti soggettivi, sono qualificabili come “concorsi pubblici” ai fini dell'applicabilità del predetto art. 2050.

Deve osservarsi, infatti, che le graduatorie (nel caso di specie, provinciali “di Istituto”) appaiono finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato (le c.d. “supplenze scolastiche”) e che l'individuazione del destinatario della proposta contrattuale sulla base delle stesse avviene all'esito di una procedura selettiva che assume tutte le caratteristiche di un “concorso per titoli”, pur essendo la valutazione di questi ultimi effettuata non discrezionalmente dalla P.A., ma in modo vincolato e predeterminato.

L'art. 2050 prevede i criteri di *Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici* (così la rubrica), con un ambito di applicazione che intende essere il più ampio possibile: il comma 3 dispone infatti, come formula amplissima, che “*Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici*”.

Il Codice dell'ordinamento militare, in altri termini, intende fissare i criteri di valutazione del servizio militare prestato in tutte le ipotesi in cui lo stesso debba essere valutato nell'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, che, come è noto, avviene essenzialmente all'esito di un “concorso pubblico”.

La *ratio* della norma, pertanto, impone che la stessa sia applicata nel modo più ampio possibile, non sussistendo le ragioni che hanno indotto la giurisprudenza, ai fini della giurisdizione, ad accogliere una definizione restrittiva dell'espressione “procedure concorsuali” utilizzata nell'art. 63 D.lgs. 165/01 (il quale, come è noto, dopo aver previsto in via generale la devoluzione al g.o. delle controversie relativi a rapporti di lavoro contrattualizzati, al comma 5 dispone che “*restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”): quest'ultima





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

previsione di legge si fonda sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive che vengono in rilievo (a fronte di procedure concorsuali selettive appaiono tipicamente configurabili interessi legittimi), le quali vengono assoggettate alla cognizione del giudice naturale previsto dalla Carta costituzionale (ovvero il g.a.), con la conseguenza che, in caso risultassero configurabili diritti soggettivi, si dovrebbe necessariamente concludere di versare in ipotesi che esula dell'ambito di applicazione della norma (che non prevede una ipotesi di giurisdizione esclusiva). Da ciò la necessità di una interpretazione restrittiva, nel senso che sarà ravvisabile una "procedura concorsuale" ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 165/01 soltanto ove siano ravvisabili posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo.

L'espressione "concorsi pubblici" utilizzata nell'art. 2050 appare, al contrario, un'espressione generica giustificata dalla regola dell'art. 97 Cost., senza che vengano in rilievo le successive e complesse distinzioni delle varie fasi della procedura e che intende fare riferimento, in un'ottica omnicomprensiva, ad ogni ipotesi di procedura selettiva finalizzata all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego in cui debba essere valutato il servizio militare prestato.

In sostanza, mentre nell'art. 63 D.lgs. 165/01 il fondamento o la *ratio* della norma impongono di accogliere una interpretazione restrittiva dell'espressione "procedure concorsuali" in quanto espressione utilizzata con riferimento alle ipotesi in cui siano configurabili interessi legittimi (dalla quale esulano le ipotesi in cui siano configurabili diritti soggettivi), **nell'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare la *ratio* della norma, all'opposto, impone di accogliere un'interpretazione estensiva dell'espressione "concorsi pubblici", in quanto la norma è finalizzata all'applicazione di criteri di valutazione uniformi del servizio militare prestato nell'ambito dell'instaurazione dei rapporti di pubblico impiego.**

Non essendo dubitabile che le graduatorie in esame (provinciali cd. "di Istituto") siano finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica (le c.d. "supplenze scolastiche"), non vi è dubbio che anche nelle stesse debbano essere applicati i criteri valutativi uniformi previsti dal predetto art. 2050.

Al fine di fornire un adeguato inquadramento della fattispecie peculiare oggetto di ricorso, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 485 comma 7 d.lgs. n. 297 del 1994, da leggere in combinato disposto con l'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010.

In specie, l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 recante "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" prevede che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", nonché la successiva disposizione di cui all'art. 569, comma 3 in base alla quale "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a







*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

tutti gli effetti”.

Rileva in tal senso che la ratio della previsione contenuta nell'art. 52, comma 2, della Costituzione è quella di tutelare la posizione del lavoratore chiamato obbligatoriamente alle armi (“Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici”).

La questione sollevata dall'odierna ricorrente (valutabilità del servizio militare di leva e/o civile prestato non in costanza di nomina) è stata oggetto di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali, rispetto ai quali la giurisprudenza (sia ordinaria, sia amministrativa) ha infine raggiunto un consolidato punto d'arrivo (ex plurimis, Cons. St, sentenza n. 2743/2020, nonché parere n. 40/2020 e, più risalenti, Cons. Stato, n. 4259/2011, n. 2314/2015, n. 2612/2017, n. 426/2017, n. 11602/2022, n. 5218 del 2022; T.A.R. Lazio n. 8188/2021; Tribunale di Teramo, sentenza n. 341/2023; Tribunale di Modena, sentenza n. 425/2021; Tribunale di Novara, sentenza n. 167/2021; Tribunale di Bergamo, sentenza n. 106/2023; Tribunale di Frosinone, sentenza n. 444/2023; Tribunale di Varese, sentenza n. 153/2023; Tribunale di Venezia, sentenza n. 298/2023).

Il contrasto giurisprudenziale riposava sostanzialmente sulla diversa interpretazione della disposizione di cui all'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/04, con alcune pronunce a statuire la portata generale del principio affermato, senza limitazioni di sorta; ciò al fine di evitare che chi avesse compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovasse poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

Secondo il predetto orientamento non si sarebbe potuto giungersi a diversa conclusione, richiamando l'art. 2050 del nuovo Codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto. Ciò in quanto il suddetto articolo avrebbe una portata applicativa limitata, si riferirebbe esclusivamente (sempre secondo il citato orientamento) a procedure concorsuali dirette all'assunzione in un pubblico impiego (si veda Sentenza della Corte di Appello de L'Aquila del 30.05.2013).

**Secondo la giurisprudenza di contrario avviso, a cui si conforma questa Amministrazione e che ha trovato pacifico e, se non unanime, certamente maggioritario ricevimento da parte delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa., invece, la previsione di cui al comma 7 del citato art. 485 non può essere considerata come avente portata generale, in quanto la stessa è stata inserita nell'ambito dei criteri di valutazione delle attività scolastiche e pertanto il periodo di servizio militare potrà essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina** (v. Tribunale di Enna, Sent. del 4 maggio 2012, Tribunale di Cuneo, sent. del 15 maggio 2013).





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Nei medesimi termini (ancorché in relazione a una fattispecie diversa) si è espressa la **Corte d'Appello di Firenze, Sez. Lavoro, con sentenza 24 giugno 2011, n.781**, laddove ha affermato che “*diversa, invece, è la situazione di chi in epoca antecedente all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego abbia svolto il servizio di leva: in tal caso non vi è plausibile ragione acché tale servizio debba essere valutato utile ai fini dell'anzianità di servizio in vista di una partecipazione a selezioni interne per la progressione di carriera*”.

Quanto all'articolo **485, comma 7 D.Lgs. n. 297/1994**, va rappresentato che lo stesso - inserito nella **sezione IV** del decreto - intitolato al “**riconoscimento del servizio agli effetti della carriera**” così dispone: “ *Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e parificate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.*

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o parificate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti\_”.

Ora, appare chiaro – sia dall’inserimento sistematico (“ai fini della carriera”), sia dal tenore della norma (“al personale docente .... è riconosciuto come servizio di ruolo) – che **l’art. 485 si riferisce ai soli soggetti che hanno già assunto la qualifica di docente di ruolo.**

Inoltre, la stessa sezione VI del D. Lgs. n. 297/1994 (nel cui contesto è inserito l’art. 485 cit.), è intitolata, come già osservato, al “**riconoscimento del servizio** agli effetti della carriera”, evidente essendo, quindi, che ogni ipotesi contemplata dal medesimo art. 485 del suddetto D. Lvo, ivi compresa quella di cui al 7° comma di cui si discute, deve essere correttamente riferita ad ipotesi di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica, e dunque ad un rapporto lavorativo già costituito.

Tale conclusione è, del resto, confermata già soltanto dalla collocazione dell’articolo in questione all’interno del D.Lgs. n. 297/1994, essendo, invero, incardinato nella Parte III-Personale (per cui non può che intendersi quello già dipendente) - Capo III-Diritti e doveri (che presuppongono un rapporto costituito) - Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (carriera la quale presuppone, ovviamente, un rapporto già costituito e definito) - art. 485 - Personale docente (potendosi intendere come tale soltanto i soggetti già assunti con contratto a tempo indeterminato, non già quelli in graduatoria in attesa di essere assunti).

È appena il caso di evidenziare che la graduatoria che interessa il ricorrente è, invece, regolata dagli articoli 399 e 401 D.Lgs cit., inseriti nella Parte III-Titolo I-Capo II-Sez. II concernente il “**reclutamento del personale**”.

Quindi, la previsione di cui al comma 7 dell’art. 485 del D.Lgs. 297/04 ai sensi della quale “*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo il servizio sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*” non può essere considerata come avente portata generale, in quanto la stessa è stata inserita nell’ambito dei criteri di valutazione delle attività di insegnamento e pertanto il periodo di servizio militare potrà essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina (v. Tribunale di Enna, Sent. del 4 maggio 2012, Tribunale di Cuneo, Sentenza del 15 maggio 2013).

Tale orientamento, d’altro canto, contrariamente a quanto affermato dal precedente indirizzo giurisprudenziale, trova conferma proprio nella norma contenuta **nell’art. 2050 del nuovo Codice dell’Ordinamento Militare**, in forza della quale il periodo del servizio militare è valutabile purché prestato in pendenza di rapporto di lavoro e ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli, ad esempio, nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni. Il predetto art. 2050, inoltre, al comma 3, precisa il proprio ambito di applicazione, stabilendo espressamente che “*le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

*l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".* La dizione usata dal legislatore è amplissima ed estensiva e tale da ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto esterno alla pubblica amministrazione venga assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma. Nel novero di tali ipotesi, pertanto, rientra anche la fattispecie, che qui si richiama per aspetti di similarità facilmente intuibili, dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, ovverosia di graduatorie che sono pur sempre finalizzate all'assunzione degli aspiranti **docenti (v. Tribunale ordinario di Cuneo, Sent. cit.)**.

Già l'art. 20 comma 1 L. 958/86 (Riconoscimento del servizio militare) - prima della sua abrogazione disposta con l'art. 2268 della L. 15.3.2010 n. 66 entrata in vigore l'8.10.2010 - prevedeva che: *"Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"*.

L'art. 7 L. 412/91, interpretando autenticamente l'art. 20 (prima dell'abrogazione del medesimo articolo con la stessa L. 66/2010) ha disposto che: *"Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente"*.

Il comma 7 dell'art. 485 del TU 297/94 (sul personale docente) dispone poi che: *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*. L'art. 485 tiene conto della modifica ex art. 20 della legge 958/86 che prevede che il periodo del servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

Ebbene, dalla lettura combinata di queste norme di legge non si può pervenire alle conclusioni cui giunge il ricorrente, laddove l'art. 485 comma 7 TU 297/94 si limita infatti a riferire che il servizio militare resta valido a tutti gli effetti, senza tuttavia in alcun modo precisare il momento in cui esso deve essere prestato al fine di detto riconoscimento (*cfr. sent. Trib. Cuneo ult. cit.*). Viepiù, non si riferisce esplicitamente alla valutazione di periodi precedenti rispetto alla nomina e, come

confermato dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, *"non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni"* (Cons. di Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259 e 17 giugno 2015, n. 2314).

Inoltre, l'art. 62 della legge n. 312 del 1980 dispone che *"il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

*formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente”, rinviando ad un’ordinanza ministeriale “l’individuazione delle modalità con cui valutare il servizio militare per la formazione delle graduatorie e senza stabilire alcun obbligo per l’Amministrazione di tener conto, nella valutazione dei titoli validi ai fini dell’inserimento e dell’aggiornamento delle graduatorie, del periodo di servizio militare svolto non in costanza di nomina” (Cons. di Stato, Sez. II, 20 febbraio 2017, n. 426).*

**Se ciò è vero, allora non è possibile ritenere illegittimi i decreti ministeriali nella parte in cui dispongono: "Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina".**

A differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell’odierno istante, le previsioni impugnate sul servizio militare non contrastano dunque con alcuna norma di livello primario.

Del resto, tali disposizioni trovano adeguata motivazione considerando la circostanza per la quale il servizio militare può effettivamente incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso, la necessità di lasciare, seppure temporaneamente, il lavoro inciderebbe negativamente sul *curriculum* professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell’anzianità lavorativa.

In caso contrario, non si comprende come possa incidere negativamente: qualora sia stato svolto in un periodo in cui il chiamato al servizio di leva non prestasse attività lavorativa non vi è alcuna possibilità di provare concretamente (né il ricorrente nel caso di specie lo deduce) che nel periodo in cui sia stato impegnato avrebbe conseguito l’occupazione quale ATA.

Pertanto, non possono condividersi nemmeno i rilievi di discriminazione paventati dalla giurisprudenza amministrativa in analoghe fattispecie (cfr. le sentenze citate da parte ricorrente): affermare che si discriminerebbe tra colui che il servizio lo svolge prima e chi in costanza di rapporto di lavoro è errato, in quanto si pongono a confronto due situazioni non omogenee, atteso che è diverso il fatto di essere già impegnato, o invece no, in un’attività lavorativa.

Conferma tale conclusione proprio il già richiamato **art. 2050 D. Lgs. 15.3.2010 n. 66**

Sembra davvero difficile, quindi, escludere dal novero di tali ipotesi la fattispecie di aggiornamento delle graduatorie d’istituto, che sono pur sempre finalizzate all’assunzione, per quanto a tempo determinato, degli aspiranti ATA né si vede la ragione per la quale il criterio dovrebbe essere diverso per i casi in cui l’assunzione





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

avviene subito dopo l'espletamento di un pubblico concorso, rispetto alle fattispecie in cui essa consegue allo scorrimento di graduatorie già formate, e dunque attraverso l'aggiornamento, in luogo della prima formazione, delle graduatorie medesime costituite per titoli di servizio.

A identiche conclusioni, fondate sul rilievo dello *ius superveniens*, è pervenuta in fattispecie analoga la giurisprudenza amministrativa, consapevolmente mutando il precedente orientamento maturato (cfr. TAR Lazio, ord. 28.7.2011, n. 2757 e, per quanto richiamabile in fattispecie parzialmente diversa, Tar Palermo Sez. III, sentenza n. 379 del 1° marzo 2011).

E quand'anche si assumesse l'inapplicabilità nel caso di specie, sia *ratione temporis* sia *ratione materiae*, dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare in favore della sussumibilità *ratione materiae*, dell'art. 485, comma 7 del d. lgs. n. 297 del 1994, in quanto norma speciale e come tale prevalente sul citato art. 2050 del Codice, ciò non comporterebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto, come poc'anzi rappresentato, detto articolo non prevede esplicitamente la valutazione del servizio militare svolto in periodi precedenti rispetto alla nomina.

Non solo, quanto precede risulta, una volta ancora, confermato dall'orientamento giurisprudenziale surrichiamato, sorto proprio in relazione ai decreti ministeriali concernenti le succitate graduatorie di circolo e d'istituto, in base al quale “sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza” (Cons. di Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259 e 17 giugno 2015, n. 2314).

Infine, anche su un piano di complessiva coerenza e ragionevolezza della disciplina esaminata, non va dimenticato che le Tabelle di valutazione (di Graduatorie di Istituto I II e III fascia) afferiscono a valutazioni di titoli e servizi inerenti all'attività quale ATA, così come che l'art. 485 co.7 D.Lgs. n.297/1994, quand'anche non specifichi espressamente se la disposizione sia riferibile al servizio prestato o meno in costanza di nomina, alla luce di una doverosa interpretazione sistematica – essendo inserita nella sezione IV del TU 297, relativa al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera - non possa non vedere ricondurre il proprio ambito di applicazione al periodo di tempo per il quale veniva svolta l'attività quale ATA.

Rispetto, allora, alla *ratio* evidenziata non pare affetta da illogicità e/o arbitrarietà la disposizione impugnata, tenuto debitamente conto che, considerato in sé, il titolo in questione non mira all'arricchimento della professionalità richiesta per la specifica attività di ATA.







*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Tant'è che, se si riguardano i titoli di servizio valutabili, anche quelli non riconducibili allo specifico servizio quale personale amministrativo, vi è sempre una corrispondenza con attività di personale amministrative e giammai servizi prestati presso altre amministrazioni, atteso che non risultano utilmente valutabili con riferimento al bagaglio culturale richiesto per la professione ATA, mentre vengono in rilievo solo ai fini di un ulteriore minimo di riconoscimento in termini di titoli di preferenza a parità di punteggio (es. aver prestato servizio senza demerito nelle pubbliche amministrazioni).

Non può allora non emergere l'eterogeneità del titolo qui considerato rispetto a quei titoli effettivamente di servizio contemplati nelle tabelle impugnate e la conseguenziale doverosa differenziazione di disciplina costituita dalla richiesta prestazione in costanza di nomina per la relativa valutabilità, in quanto congruamente motivata dalla tutela della spendibilità del servizio prestato nei confronti dello Stato.

Quanto sopra sostenuto è stato confermato dalla Corte d'Appello di Firenze con Sentenza n. 638/2017 e ribadito abbondante giurisprudenza successiva anche di secondo grado e persino in Cassazione che qui si allega ( *cfr. doc. allegati da n. 5 a n. 17*)

Tale orientamento, d'altro canto, contrariamente a quanto affermato dal precedente indirizzo giurisprudenziale, trova conferma proprio nella lettera della norma contenuta nell'art. 2050 cit., in forza della quale il periodo del servizio militare è valutabile purché prestato in pendenza di rapporto di lavoro e ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli, ad esempio, nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Il predetto art. 2050, inoltre, al comma 3, precisa il proprio ambito di applicazione, stabilendo espressamente che "le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".

La dizione usata dal legislatore è amplissima ed estensiva e tale da ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto esterno alla pubblica amministrazione venga assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma. Nel novero di tali ipotesi, pertanto, rientra anche la fattispecie, che qui si richiama per aspetti di similarità facilmente intuibili, dell'inserimento nelle graduatorie in oggetto, ovverosia di graduatorie che sono pur sempre finalizzate all'assunzione di personale scolastico.

Già l'art. 20, comma 1, della legge 958/86 (Riconoscimento del servizio militare) - prima della sua abrogazione disposta con l'art. 2268 della L. 15.3.2010 n. 66 entrata in vigore l'8.10.2010 - prevedeva che: "Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

L'art. 7 della legge 412/91, interpretando autenticamente l'art. 20 (prima dell'abrogazione del medesimo articolo con la stessa L. 66/2010) ha disposto che: ***"Il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, L. 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente"***.

In proposito la giurisprudenza amministrativa si è incaricata di precisare come una disposizione regolamentare, quale quella oggi controversa, risponda, sempre e comunque, alla *ratio* della disciplina dettata in sostanziale continuità fino ad oggi, in termini di conformità "al disposto dell'articolo 22 della legge (propriamente, all'articolo 77, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237, modificato dall'articolo 22 della legge n. 958 del 1986), secondo cui: «(VII) I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei Carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati agli impieghi civili presso enti pubblici. (VIII) Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalla pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro» (cfr. ora anche art. 2050 nuovo codice militare di cui al d.lg. 66/2010). Ossia, ai fini della valutazione nei concorsi, il servizio militare non interrompe la durata del servizio civile, e se è prestato prima dell'inizio di un servizio civile è valutato nella stessa misura di quest'ultimo. È ovvio che, se i precedenti servizi civili non sono valutati come titolo, non deve esserlo neppure quello militare. Altrimenti, all'opposto di quello che ritiene il ricorrente, si creerebbe un ingiustificato privilegio per chi ha prestato servizio militare; né si vede per quale ragione il servizio militare dovrebbe costituire, in assoluto, un titolo d'idoneità a un qualsivoglia impiego" (in termini, Cons. St., II, pareri n. 3514/15 e n. 3515/15).

Inoltre, il comma 7, dell'art. 485 del TU 297/94 (sul personale docente) dispone che: *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

Ebbene, dalla lettura combinata di queste norme di legge non si può pervenire alle conclusioni cui giunge controparte, laddove l'art. 485 comma 7 del TU 297/94 si limita infatti a riferire che il servizio militare resta valido a tutti gli effetti, senza tuttavia in alcun modo precisare il momento in cui esso deve essere prestato al fine di detto riconoscimento: *"In ogni caso anche a voler ritenere applicabile ratione materiae, come richiesto da parte ricorrente, l'art. 485, comma 7 del d. lgs. n. 297 del 1994, in quanto norma speciale e come tale prevalente sul citato art. 2050 del Codice, ciò non comporterebbe l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto, come in precedenza esposto, detto articolo non prevede esplicitamente la valutazione del servizio militare svolto in periodi precedenti rispetto alla nomina. Inoltre, anche aderendo alla ricostruzione normativa effettuata dai*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

*ricorrenti, secondo cui l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare non sarebbe applicabile nei loro confronti ratione temporis, la Sezione rileva che ai medesimi sarebbe applicabile l'art. 77, comma 8 del d. P.R. n. 237 del 1964 così come modificato dall'art. 22 della legge n. 958 del 1986 - vigente fino al momento della sua abrogazione avvenuta con il citato Codice - che prevedeva che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".(Cons. St., II, parere n. 2612/17). Viepiù, lo stesso articolo non si riferisce esplicitamente alla valutazione di periodi precedenti rispetto alla nomina e, come confermato dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, **"non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni"***

*(Cons. di Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259 e 17 giugno 2015, n. 2314), così come, "Per ciò che concerne l'art. 20 della legge n. 958 del 1986 - in base al quale "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico la Sezione deve rilevare che il medesimo non concerne la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi e nelle procedure selettive poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni ma - come emerge dalla sua lettura testuale - si riferisce esclusivamente alla valutazione del servizio militare nelle specifiche ipotesi indicate dalla norma stessa, ovvero per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale" (Cons. St., II, parere n. 2612/17)*

Ulteriormente, l'art. 62 della legge n. 312 del 1980 dispone che "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevedrà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente" (Cons. di Stato, Sez. II, 20 febbraio 2017, n. 426).

Il decreto da ultimo restituito ed oggi opposto, peraltro, riproduce l'assetto giuridico già previsto dal precedente immediato, in materia della descritta disciplina, costituito dal **D.M. n. 50/2021**, il quale, all'allegato A) del D.M. 50 del 2021, statuiva: **«Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali».**





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Come difatti già precisato con riferimento alla valorizzazione del servizio in parola per l'accesso alla professione docente, *“sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza.”* (ex multis, Consiglio di Stato Sez. VII, 29 ottobre 2022 n. 11602 che richiama Consiglio di Stato VI n. 2743 del 29 aprile 2020; Cons. di Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259 e 17 giugno 2015, n.2314).

**Quanto, parimenti, al personale ATA, sulla scorta di quanto previsto per i servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche, il relativo punteggio è graduato distinguendosi tra servizio reso non in costanza di nomina (purché già in possesso del titolo di studio necessario per l'accesso) e servizio reso in costanza di nomina, venendo in rilievo a quest'ultimo riguardo la qualifica ricoperta.**

Prevedendo che, per i casi come quello in questione, **il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola debba essere valutato con il medesimo punteggio riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.**

In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento ed è sempre valutato, salvo la modulazione del punteggio a seconda che sia stato svolto in costanza o meno del rapporto di lavoro, al pari di quanto avviene per gli altri dipendenti pubblici (cfr. TAR Lazio n. 4117/23).

**In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.**

In altri termini, il riconoscimento di 6 punti, previsto soltanto per il servizio militare svolto in costanza di nomina e alla stregua del servizio effettivo, è giustificato dall'esigenza di non penalizzare il dipendente pubblico che, chiamato alle armi, si sia trovato costretto a rinunciare all'impiego presso l'istituzione scolastica: *“sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”* (Cons. di Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259 e 17 giugno 2015, n. 2314) (Cons. St., II, parere n. 2612/17).

Tale esigenza non sussiste ove il servizio militare o sostitutivo sia compiuto non in costanza di nomina, essendo quest'ultimo valutabile alla stregua del servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni e, quindi, meritevole di punti 0,60 punti anziché 6.





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

Ebbene, **un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) deriva solamente qualora il lavoratore, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione.** Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario, se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.

Pertanto, la circostanza per la quale il servizio militare può effettivamente incidere negativamente sulla vita professionale del lavoratore solo in quanto venga svolto in costanza di rapporto di lavoro; in tal caso, la necessità di lasciare, seppure temporaneamente, il lavoro inciderebbe negativamente sul curriculum professionale del lavoratore, se non si considerasse quel periodo utile al fine dell'anzianità lavorativa. Nel caso di servizio svolto non in costanza di nomina, non si comprende come possano intravedersi i medesimi profili pregiudizievoli: qualora sia stato svolto in un periodo in cui il chiamato al servizio di leva non prestasse attività lavorativa non vi è alcuna possibilità di provare concretamente (né i ricorrenti nel caso di specie lo deducono) che nel periodo in cui siano stati impegnati avrebbero conseguito l'occupazione di docente.

Conferma tale conclusione proprio il già richiamato art. 2050 del d.lgs. 15.3.2010 n. 66, da cui emerge, chiaramente, l'intento del legislatore di estendere la regola della valutazione del solo periodo di servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro a tutte le possibili ipotesi di assunzione e immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali: dizione amplissima, volutamente tendente a ricomprendere tutti i possibili casi in cui un soggetto, che non sia già dipendente pubblico, venga assunto o immesso presso un'amministrazione, un ente, un'azienda autonoma.

Non si può, per le ragioni ampiamente esposte, escludere dal novero di tali ipotesi la fattispecie di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto, che sono pur sempre finalizzate all'assunzione, per quanto a tempo determinato, del personale scolastico, né si vede la ragione per la quale il criterio dovrebbe essere diverso per i casi in cui l'assunzione avviene subito dopo l'espletamento di un pubblico concorso, rispetto alle fattispecie in cui essa consegue allo scorrimento di graduatorie già formate, e dunque attraverso l'aggiornamento, in luogo della prima formazione, delle graduatorie medesime costituite per titoli di servizio.

Valga, poi, rappresentare che il titolo in questione non mira all'arricchimento della professionalità richiesta per le specifiche attività svolta dal personale scolastico.







*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

In quest'ottica, i titoli di servizio valutabili trovano sempre una corrispondenza con attività connesse ai servizi scolastici e giammai servizi prestati presso altre amministrazioni, atteso che non risultano utilmente valutabili con riferimento al bagaglio culturale richiesto da codesto Dicastero, mentre vengono in rilievo solo ai fini di un ulteriore minimo di riconoscimento in termini di titoli di preferenza a parità di punteggio (es. aver prestato servizio senza demerito nelle pubbliche amministrazioni). Come difatti già ritenuto in precedenti della Sezione oggi adita (sent. n. 7245 del 2022), confermati anche in Consiglio di Stato (da ultimo Sez. VII, 29 ottobre 2022 n.11602 che richiama Consiglio di Stato VI n. 2743 del 29 aprile 2020), occorre valorizzare una lettura sistematica delle disposizioni richiamate le quali stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido: ***“Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”*** (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n.4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore.

*“ Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica*







*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

*per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato"* (Cons. St. sez. VII, 29 ottobre 2022 n. 11602).

Correttamente, allora, si deve desumere che *"soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro deve essere valutato nella disciplina delle graduatorie provinciali che sono selezioni latu sensu concorsuali in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (Cass. Sez. civ. lavoro 2 marzo 2020 n. 5679 in materia di GAE) e pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010"* (TAR Lazio, n. 8201/21, rimasta inoppugnata).

Non può, per altro verso, non emergere l'eterogeneità del titolo qui considerato rispetto a quei titoli effettivamente di servizio specifico (ovverosia prestati in attività connesse ai servizi scolastici) e la conseguenziale doverosa differenziazione di disciplina costituita dalla richiesta prestazione in costanza di nomina per la relativa valutabilità, in quanto congruamente motivata dalla tutela della spendibilità del servizio prestato nei confronti dello Stato quando abbia comportato l'impossibilità di prestare l'attività di docente, come, peraltro, uniformemente osservato al riguardo dal costante orientamento del Giudice amministrativo in materia: «Con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere; al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento (cfr. TAR Lazio, n. 8201/21 ult. cit.).

E, invero, le previsioni del D.M. n. 89 del 2024 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dalla stessa controparte, «là dove la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto: *"In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D.Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D.Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D.Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi*





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

*prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre)» (cfr. Corte D'Appello di Milano – Sez. Lav. – n. 10/2024).*

Il quadro interpretativo illustrato risponde, primariamente, alla tutela dei principi di eguaglianza, di non discriminazione e di ragionevolezza. Nel nostro ordinamento, ove si aderisce ad un modello di tutela antidiscriminatoria a carattere dinamico (c.d. a lista aperta) - presidiato, nel contesto nazionale, dall'art. 3 Cost. e, nel contesto sovranazionale, dagli artt. 14 della Cedu e 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, a partire da clausole antidiscriminatorie a garanzia di categorie nominate - è consentito un ampliamento interpretativo dei divieti di discriminazione, in particolare nell'ambito giuslavoristico, che tenga conto della costante necessità del diritto di riflettere la realtà nella sua mutevolezza.

Trovano fondamento le plurime scelte giurisprudenziali menzionate, che rendono ragione di un'interpretazione ampia e compensativa del principio di non discriminazione.

**Infatti, l'equiparazione oggi sollecitata avrebbe senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, fosse stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.**

Per contro, **risulta corretta l'equiparazione tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili:** in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui.

Sarebbe, viceversa, foriero di grave disparità, oltre che del tutto irragionevole, equiparare chi svolge un'attività al servizio dello Stato (da considerarsi come servizio effettivo), rinunciando all'impiego presso l'istituzione scolastica, a chi ha svolto il medesimo servizio senza vincoli di incarichi, giacché condurrebbe al paradossale ed irrazionale, viepiù, risultato di valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni

L'assunto che il periodo di servizio militare può essere valutato solo se prestato, al pari degli altri servizi contemplati dalla norma, in costanza di nomina risulta rafforzato, anche retrospettivamente, **dall'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66)**, entrato in vigore nel 2010, che, al comma 2, ha ribadito il sopra enunciato principio secondo cui: **«Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo**





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

*trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».* Il successivo comma 3 ha conferito portata generale alla suddetta statuizione: **«Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. Secondo diverse pronunce del Consiglio di Stato il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo per i periodi prestati precedentemente rispetto alla nomina «non ha nulla a vedere con la valutazione dei titoli nei concorsi e nelle procedure concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni», sul presupposto che «sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza»** (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).

In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione". starsi dall'orientamento espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11602/2022, nella parte in cui afferma che *“Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza»* (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612). In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla «posizione di lavoro» (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate. Infatti, tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui: a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici; b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato. Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico. È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica. In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento”.

L'art. 2050 del d.lgs n. 66/2010 va letto in modo coordinato con gli art. 485 e 569 d.lgs n. 297/ 1994; e così: 1) il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); e ciò è quanto è avvenuto nella specie, atteso che il servizio militare ( o sostitutivo) prestato non in costanza di rapporto di lavoro è stato valutato come se fosse stato prestato in un'amministrazione dello stato; 2) soltanto il periodo di tempo trascorso in leva in pendenza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2) è valutato “a tutti gli effetti” e dunque con il punteggio pieno: il diverso peso - in termini di titoli concorsuali - fra il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro e il servizio militare prestato anteriormente alla nomina è giustificato dal fatto che le due situazioni non appaiono comparabili e che colui che sia chiamato a rendere un servizio obbligatorio nell'interesse della Nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali e selettivi; la disciplina, così ricostruita, non appare irragionevole né fonte di ingiustificate disparità di trattamento





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

in violazione di quanto disposto dall'art. 3 della Cost., atteso che il diverso peso, in termini di titoli concorsuali, fra il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro e il servizio militare prestato anteriormente alla nomina, è giustificato dal fatto che le due situazioni non appaiono comparabili; - solo per il servizio prestato in costanza di nomina, poi, è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore; un effettivo pregiudizio alla posizione di lavoro (art. 52 della Cost.) dell'interessato deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Tale ricostruzione risulta anche strettamente aderente all'interpretazione logicosistemica dell'art. 2050 del d.lgs n. 66/2010, lì dove tale norma: 1) al primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici; 2) con riferimento al solo caso di servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro, al secondo comma, specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato "a tutti gli effetti" ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, occorre richiamare la recente e risolutiva, ai fini qui in rilievo, pronuncia della Suprema Corte di cassazione, Sezione Lavoro, che, sulla presente fattispecie, ha così sentenziato: «(...) 5. Per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti. 5.1 Va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del "riconoscimento del servizio agli effetti della carriera" (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi. 5.2 Si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame. Esso prevede che: - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso); - il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso); - è considerato come servizio







*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso); - il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati “nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti”. In sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico; collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui. 6. L'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati. Il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso “con lo stesso punteggio” proprio dei “servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto. Il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione “a tutti gli effetti”. 6.1 In altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A. Essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli “a tutti gli effetti”, con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso. 6.2 Tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non è irragionevole. Infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini







*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego - a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegue in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione. Esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preeistenza di un rapporto. Quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento. 7. Il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo. Ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo. Intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081). D'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma. A conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602. 9. A completamento del ragionamento vanno svolte due ulteriori considerazioni. 9.1 La prima è che non è evidentemente ragione di illegittimità del trattamento destinato a chi abbia prestato il servizio militare obbligatorio o sostitutivo dall'art. 2050, co. 1, del Codice dell'Ordinamento Militare, ovverosia al di fuori da un rapporto già in corso, il fatto che analogo trattamento fosse destinato, fino all'aprile 2023, ai volontari del servizio civile universale (art. 18, co., 4, d. lgs. n. 40 del 2017), entrambi i casi essendo trattati attribuendo lo stesso valore o punteggio attribuito ai servizi presso le Pubbliche Amministrazioni. Il servizio militare o sostitutivo e l'attuale servizio civile universale, se svolti non in costanza di rapporto, sono evenienze diverse – obbligatorio uno, volontario l'altro - frutto di un'evoluzione storica, in cui, a fini comparativi, non è però in sé necessariamente irrazionale che quei servizi siano valutati dalle norme citate,





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

senza praticare trattamenti deteriori, in modo tra loro paritario. Da ciò, non vi sarebbe poi ragione alcuna per far derivare una parificazione del servizio militare o sostitutivo reso non in costanza di rapporto, con quello reso in pendenza di rapporto, situazioni in sé disomogenee per quanto sopra detto. 9.2 La seconda considerazione è che la domanda svolta in causa riguarda la partecipazione alle graduatorie generali di circolo e d'istituto di terza fascia. Non viene quindi in gioco una qualche pretesa a regimi di riserva previsti espressamente per militari in “ferma” (art. 1014, co. 1, d. lgs. n. 66 del 2010, Codice dell’Ordinamento Militare), per gli ufficiali di complemento (art. 678, co. 9, del medesimo d. lgs.) e ora, in esito al d.l. n. 44 del 2023, conv. con mod. in legge n. 74 del 2023 (con cui si è modificato il già menzionato art. 18, co., 4 del d. lgs. n. 40 del 2017) per chi abbia svolto periodi di servizio civile “universale”. Pertanto, visto che la domanda in oggetto riguarda solo la graduatoria “generale”, non vi è luogo neanche ad affrontare, da nessun punto di vista, questa diversa tematica» (**Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. 08/08/2024, n. 22429**).

\*\*\*\*\*

Dunque, in considerazione delle suesposte circostanze di fatto e di diritto, la comparente Amministrazione Scolastica, come in atti rappresentata e difesa, nel costituirsi in giudizio, chiede l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI**

- Voglia l'intestata Autorità Giudiziaria, per i motivi di cui in narrativa, rigettare il ricorso in quanto inammissibile oltre che infondato, per i motivi tutti esposti dalla Amministrazione convenuta, con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio e riconoscimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
- Si producono i seguenti documenti:
  1. DOMANDA INSERIMENTO GRADUATORIA PERSONALE ATA TRIENNIO 2024-2027 PR-PRGA-222-giuseppina.cardillo-27\_06\_2024
  2. Decreto Ministeriale 89 del 21 maggio 2024 - Aggiornamento graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA triennio scolastico 2024-2027
  3. DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA FASCIA PER IL TRIENNIO 2011-2014 PER IL PERSONALE ATA
  4. DOMANDA INSERIMENTO PRECEDENTE TRIENNIO PR-PRGA-222-giuseppina.cardillo-20\_04\_2021
  5. Sentenza Corte d'Appello Torino \_n 326\_2022 del 8 giugno 2022
  6. Tribunale Verbania Sentenza del 24 gennaio 2023;
  7. Tribunale Torino Sentenza del 31 gennaio 2023;





*Ministero dell'Istruzione e del Merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana*  
*Ufficio XI*  
*Ambito Territoriale di Prato e Pistoia*  
*Sede di Prato*

8. Tribunale Torino Sentenza del 28 febbraio 2023;
9. Tribunale di Arezzo Sentenza n. 68-2023 del 7 marzo 2023;
10. Tribunale di Torino Sentenza del 9 maggio 2023;
11. Tribunale Pistoia Sentenza del 1° giugno 2023;
12. Tribunale di Prato Sentenza 8 marzo 2024 servizio di leva-civile
13. Sentenza Tribunale di Prato PERROTTA 9 marzo 2024
14. Corte di Appello MILANO- Sentenza del 21 marzo 2024
15. Tribunale di Prato - Sentenza 22 luglio 2024
16. CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO Sentenza n. 15655/2023 pubbl. 08/08/2024
17. Corte Appello Firenze sentenza n. 597 del 29.10.2024 Punteggio servizio militare non in costanza di nomina
18. Tribunale MASSA Sentenza n. 104 del 27 giugno 2025
19. Stato Matricolare Completo
20. Delega rappresentanza e difesa M.I.M. dott. Scorza

Prato, 05/04/2025

IL FUNZIONARIO DELEGATO DEL M.I.M.  
dott. Sergio Scorza

